



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

## **MODIFICA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO** **sottoscritto l'11 gennaio 2012**

Il giorno **13 giugno 2012** alle ore 15,00 nel palazzo comunale di Sesto Fiorentino, la **delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale:**

- visti gli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. n° 165/2001;
- visto l'art. 5 del C.C.N.L. 01.04.1999;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n° 96 del 5/6/2012, immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione della presente modifica al contratto decentrato integrativo sottoscritto l'11/1/2012;

provvedono in data odierna alla **sottoscrizione della modifica al contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2011**, sottoscritto l'11 gennaio 2012, nel testo allegato al presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

### **Per l'Amministrazione comunale**

*Il Direttore Generale Giuseppe Amodei* **FIRMATO**

### **Per le OO.SS. provinciali**

*CGIL-FP Roberto Mazzi* **FIRMATO**

*CISL-FP Raffaella Comodo* **FIRMATO**

### **Per le RSU**

*Berti Solange* **FIRMATO**

*Bettini Nicoletta* **FIRMATO**

*Bruni Emanuele* **FIRMATO**

*Cappelli Alessandro* **FIRMATO**

*D'Uva Andrea* **FIRMATO**

*Ferrara Vittorio* **FIRMATO**



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

## MODIFICA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO L'11 GENNAIO 2012

### Premessa

Con la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo 2011, le parti hanno previsto di effettuare un certo numero di progressioni economiche orizzontali a valere dal 1/1/2011, pur conferendo loro un effetto esclusivamente giuridico in rispetto della disposizione di cui all'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del D.L. 31/05/2010 n° 78, convertito in Legge 30/07/2010 n° 122.

Le risorse equivalenti alle progressioni da effettuare (pari a € 35.000,00) sarebbero state comunque considerate gravanti sulle risorse stabili di cui all'art. 31, comma 2, C.C.N.L. 22/01/2004 per gli anni 2011, 2012 e 2013, al fine di garantire la copertura finanziaria di tali oneri dall'anno 2014. Le stesse risorse sarebbero state destinate, limitatamente all'anno 2011, ad incrementare i compensi destinati alla produttività e al miglioramento dei servizi, realizzando così una spesa non ripetitiva che non avrebbe vincolato questa parte delle risorse stabili negli anni successivi.

A seguito di alcuni chiarimenti ministeriali in ordine alla applicazione della disposizione di cui al citato art. 9 comma 21 (da ultimo, la circolare della R.G.S. n° 16 del 2/5/2012), è emerso con chiarezza che - ferma restando la possibilità di effettuare progressioni orizzontali con effetti esclusivamente giuridici nel triennio di riferimento - le somme corrispondenti alle progressioni effettuate devono essere rese *indisponibili* fino a tutto il 2013 e non possono essere portate in aumento delle risorse variabili dell'anno successivo: esse costituiscono, *di fatto*, economie di bilancio.

Ciò premesso, le parti ritengono inopportuno, in questa fase congiunturale di sostanziale blocco del trattamento economico dei dipendenti pubblici, ridurre ulteriormente le risorse già programmate e disponibili per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi.

Conseguentemente, a parziale modifica di quanto stabilito nel contratto decentrato 2011, decidono di non prevedere l'effettuazione di progressioni economiche orizzontali a valere dal 1/1/2011 (peraltro non ancora effettuate) e di destinare le somme rese così disponibili ad incrementare le risorse per la produttività e il miglioramento dei servizi dell'anno 2011.

**Tutto ciò premesso**, il contratto collettivo decentrato integrativo 2011 è modificato come segue:

- **L'art. 5 del C.C.D.I. 11/01/2012 è sostituito dal seguente:**

1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del D.L. 31/05/2010 n° 78, convertito in Legge 30/07/2010 n° 122, le parti decidono di non effettuare progressioni economiche orizzontali per tutto il periodo di vigenza della norma succitata (2011/2013).
2. I soggetti competenti sono comunque tenuti ad effettuare le valutazioni del personale a cadenza annuale, utilizzando il vigente sistema di valutazione di cui all'art. 13 del CCDI sottoscritto il 06/02/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

- **Al C.C.D.I. 11/01/2012 è aggiunta la seguente dichiarazione congiunta:**

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 2**

Al termine del periodo di vigenza del "blocco" delle progressioni economiche orizzontali (2014), disposto dall'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del D.L. 31/05/2010 n° 78, convertito in Legge 30/07/2010 n° 122, le parti si impegnano a destinare una quota significativa delle risorse disponibili, finanziate ai sensi dell'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22/01/2004, all'effettuazione di progressioni economiche orizzontali che possa, in parte, compensare la mancata applicazione dell'istituto per il triennio 2011/2013.

\*\*\*\*\*